



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2352

Seduta del 20/05/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO PER LA VERIFICA, MONITORAGGIO E CONTROLLO QUALITATIVO DELLA ASSISTENZA PSICOLOGICA, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2024 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DELLE CURE PRIMARIE" E ALTRE DETERMINAZIONI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Cozzoli

I Dirigenti Alberto Giovanni Ambrosio

Ivan Limosani



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la L.R. 14 dicembre 2021, n.22 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale n. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” ed in particolare l'art.9 che al punto p) prevede che “Al fine di assicurare l'integrazione sociosanitaria degli interventi, nella Casa di comunità è prevista la presenza del servizio sociale professionale del SSR, dello psicologo e del consultorio”;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, ed il particolare l'Allegato 1 che:

- indica lo psicologo tra le figure che compongono la équipe multiprofessionale con il compito di referente delle valutazioni e risposte ai bisogni psicologici del paziente e della sua rete di supporto;
- conferma che in un sistema centrato sull'approccio alla persona ed ai suoi bisogni è necessario garantire la massima integrazione delle competenze psicologiche, e che a tale scopo la Funzione aziendale già raccomandata dall'art. 20 bis della legge 18/12/2020, n. 176 serve a coordinare il complesso delle attività trasversali degli psicologi previste dai LEA e dalla normativa vigente ai diversi livelli, valorizzando la loro funzione sanitaria. L'assistenza psicologica all'interno del distretto è pertanto assicurata e governata in ciascuna Azienda Sanitaria Locale dall'Area Funzionale di Psicologia nell'ambito della legislazione vigente;

RICHIAMATA la L.R. 25 gennaio 2024, n. 1 “Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie” con cui regione:

- istituisce il servizio di psicologia delle cure primarie nelle Case di comunità, con finalità di offerta di un supporto psicologico tempestivo, diffuso e di prossimità, nonché di sostegno e integrazione all'azione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei professionisti della salute mentale e della prevenzione;
- prevede che il servizio di psicologia delle cure primarie operi per:
 - intercettare iniziali segni di sofferenza psicologica e assicurare diagnosi e interventi psicologici precoci;
 - fornire consulenza e supporto di natura psicologica alle persone e ai loro nuclei familiari;
 - offrire un orientamento appropriato ai servizi specialistici della salute mentale e delle dipendenze, ai consultori, ai servizi sociosanitari o per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la disabilità, o per l'esecuzione di ulteriori approfondimenti diagnostici;
- erogare cure psicologiche di prossimità in integrazione coi servizi sanitari e sociosanitari offerti in ambito distrettuale, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore presenti sul territorio;
 - valutare il bisogno psicologico della persona e della famiglia al primo accesso, attraverso il Punto Unico di Accesso (PUA) della casa di comunità, la centrale operativa territoriale (COT), oppure su invio di medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS), medici specialisti ambulatoriali e servizi sociali;
 - incarica le ASST della integrazione delle attività del servizio di psicologia delle cure primarie nei percorsi di coordinamento con i MMG, i PLS, i servizi specialistici della salute mentale e dipendenze, i consultori, i reparti ospedalieri, i servizi sociosanitari e sociali, i servizi di prevenzione;
 - dispone che gli psicologi del servizio afferiscano all'area di psicologia aziendale, che ha il compito di coordinare trasversalmente in ogni ASST il complesso delle attività degli psicologi nei diversi livelli di intervento;
 - prevede che in ogni Casa di comunità sia garantita la presenza di almeno uno psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie, a cui il cittadino possa avere libero accesso attraverso il PUA;

VISTO l'art. 4 della L.R. 25 gennaio 2024, n. 1 che prevede che "con deliberazione della Giunta regionale siano stabiliti la composizione e il funzionamento di uno specifico Osservatorio nell'ambito della Direzione Generale Welfare per il monitoraggio e il controllo qualitativo dell'assistenza psicologica prestata dal servizio di psicologia delle cure primarie e per l'indirizzo delle azioni di prevenzione e intervento in funzione dei bisogni assistenziali di base dei cittadini";

RITENUTO di istituire, senza oneri aggiuntivi per la Regione, l'Osservatorio del servizio di psicologia delle cure primarie (di seguito denominato Osservatorio) e di definirne la composizione come di seguito elencato:

- il Responsabile della Struttura Salute Mentale, Dipendenze, Disabilità e Sanità Penitenziaria della U.O. Rete Territoriale della DG Welfare;
- n. 2 Psicologi della U.O. Rete Territoriale della DG Welfare;
- il Referente del Coordinamento regionale dei Servizi di Psicologia delle ASST;
- il Presidente dell'Ordine Psicologi Lombardia o un suo delegato Psicologo dirigente in una ASST;
- n. 1 Rappresentante di una Società scientifica di Psicologia;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- n. 1 Direttore Sociosanitario di ASST;
- n. 1 Direttore di Distretto;
- n. 1 Medico di Medicina Generale;
- n. 1 Pediatra di libera scelta;
- n. 1 Psichiatra con riconosciute e documentate competenze nella direzione del DSMD;
- n. 1 Professionista esperto di flussi informativi della U.O. Rete Territoriale;
- il Responsabile scientifico del Centro Operativo per l'utilizzo dei Dati Sanitari e sociosanitari (CODS) con competenze nel disegno, nell'analisi e nell'interpretazione dei dati secondari ai fini della programmazione sanitaria;

STABILITO di affidare la responsabilità gestionale dell'Osservatorio alla U.O. Rete Territoriale della DG Welfare che, con Decreto del Dirigente, nomina i Componenti ed individua il Coordinatore dell'Osservatorio tra gli psicologi della U.O. Rete Territoriale componenti dell'Osservatorio;

STABILITO che la partecipazione all'Osservatorio non comporta l'erogazione di alcun compenso regionale e che la durata degli incarichi dei Componenti dell'Osservatorio coincide con la durata della Legislatura;

RITENUTO di definire la sede dell'Osservatorio presso la U.O. Rete Territoriale della DG Welfare;

STABILITO che i compiti dell'Osservatorio sono:

- l'organizzazione e la realizzazione del monitoraggio e del controllo quantitativo e qualitativo dell'assistenza psicologica prestata dal servizio di psicologia delle cure primarie alla popolazione;
- fornire un contributo per l'indirizzo e la programmazione delle azioni di prevenzione e intervento psicologico di base in risposta ai bisogni assistenziali dei cittadini;
- contribuire agli adempimenti previsti dalla Clausola valutativa della L.R. 1/2024, producendo annualmente alla U.O. Rete Territoriale della Direzione Generale Welfare, una Relazione contenente le risposte documentate ai quesiti indicati all'art. 7 comma 1;

STABILITO che il funzionamento dell'Osservatorio è il seguente:

- l'Osservatorio ha una Segreteria Tecnico-Organizzativa individuata



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- nell'ambito della U.O. Rete Territoriale della DG Welfare;
- il Coordinatore, attraverso la Segreteria Tecnico-Organizzativa, convoca le riunioni almeno trimestralmente, con una email agli indirizzi comunicati dai componenti dell'Osservatorio, con indicazione di data e orario, ordine del giorno, sala riunioni regionale in cui si terrà la riunione e/o link di accesso per la partecipazione da remoto (quando prevista);
 - il Coordinatore, anche su proposta scritta e motivata dei componenti dell'Osservatorio, può invitare a partecipare alla riunione o ai lavori dell'Osservatorio, a titolo gratuito, altri soggetti in funzione delle specifiche tematiche oggetto dell'ordine del giorno o degli argomenti in discussione;
 - il Coordinatore presiede le riunioni e, attraverso la Segreteria Tecnico-Organizzativa, ne redige una sintesi (in cui si riportano i presenti, le decisioni assunte, i compiti e le scadenze, la data e orario dell'incontro successivo) e la invia ai partecipanti alla riunione e a tutti i componenti dell'Osservatorio; recepite le eventuali osservazioni/integrazioni, il report viene approvato nella riunione successiva, come primo punto dell'ordine del giorno, e, sottoscritto dal Coordinatore, viene rinviato a tutti i partecipanti alla riunione e a tutti i componenti dell'Osservatorio;
 - i componenti dell'Osservatorio hanno il diritto/dovere di partecipare ai lavori dell'Osservatorio e di avvisare il Coordinatore in caso di assenza; in questo caso non è prevista la delega ad altra persona;

STABILITO che l'Osservatorio, avvalendosi delle professionalità tecnico-informatiche e delle risorse strumentali di Regione Lombardia, predispone per la DG Welfare uno Strumento per la raccolta dei dati di attività dei servizi di psicologia delle cure primarie, a cura delle ASST;

STABILITO che ogni ASST provvede a:

- raccolta dei dati di attivazione e di attività del servizio di psicologia delle cure primarie attraverso lo Strumento di rilevazione predisposto dall'Osservatorio;
- trasmissione periodica dei dati raccolti alla DG Welfare, nei tempi definiti dalla DG stessa con successiva nota;

STABILITO che l'Osservatorio - a seguito della analisi dei dati raccolti attraverso lo Strumento di rilevazione dei dati dei servizi di psicologia delle cure primarie delle ASST - produce alla U.O. Rete Territoriale della Direzione Generale Welfare, entro il mese di giugno di ogni anno, una Relazione in cui illustra i dati qualitativi e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

quantitativi dell'attività dei servizi di psicologia delle cure primarie riferite all'anno precedente, e risponde ai quesiti della Clausola valutativa della L.R. n.1/2024, art. 7 comma 1, in particolare:

- a. lo stato di avanzamento nella costituzione nelle ASST della psicologia delle cure primarie;
- b. la misura in cui i cittadini lombardi si sono rivolti al servizio di psicologia delle cure primarie, qual è il grado di copertura delle richieste e la loro tipologia (problematica, bisogno espresso), quali e quante prestazioni sono state erogate dal professionista psicologo al cittadino;
- c. la misura in cui la Regione ha finanziato le azioni per attuare la presente legge e incentivato l'offerta di prestazioni psicologiche tempestive e diffuse, attraverso le ASST;
- d. con quali modalità è stato assicurato agli adolescenti e ai loro familiari l'accesso rapido e diretto al servizio di psicologia delle cure primarie;
- e. quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e quali le iniziative adottate per farvi fronte;
- f. il modello di interconnessione del servizio di psicologia delle cure primarie sia nelle Case di Comunità (PUA, COT, Consultori, ecc.), sia con la Sanità Territoriale, con particolare attenzione al coordinamento con i MMG e PLS, sia con i Servizi Specialistici della salute mentale e dipendenze, i Reparti Ospedalieri, i Servizi Sociali, i Centri anti Violenza, le Scuole ed altri Servizi territoriali, anche con riferimento agli interventi di prevenzione selettiva e prevenzione indicata, promossi dai piani e dai programmi regionali, nonché i canali e i flussi di invio degli utenti al servizio;
- g. le caratteristiche dei beneficiari degli interventi: età, sesso, stato civile, condizione abitativa, condizione lavorativa e tipologia di bisogno psicologico espresso;
- h. esito degli interventi psicologici erogati;

VISTI:

- la Legge 29 luglio 1975, n.405 di "Istituzione dei Consultori Familiari" che all'art.1 dispone che "Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi: a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; e all'art. 3 che " Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina psicologia, pedagogia ed assistenza sociale, nonché nella abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ed in particolare l'art. 24 che definisce le prestazioni da garantire ai minori, alle donne, alle coppie e alle famiglie nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto del Servizio sanitario nazionale;
- il DM 23 maggio 2022, n.77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" ed in particolare l'Allegato 1 "Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" che al punto 13. "Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie" individua l'approccio multidisciplinare integrato e olistico ("Planetary Health") quale caratteristica principale dell'attività consultoriale al fine di garantire tutte le prestazioni descritte nell'articolo 24 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017;

PRESO ATTO della DGR XII/1141 del 16/10/2023 recante "Linee di intervento per lo sviluppo ed efficientamento del percorso nascita in Lombardia finalizzato a favorire la natalità e la tutela della salute riproduttiva" che nella specifica Area dell'Offerta Ostetrica Consultoriale riporta quanto segue: *"al fine di sostenere l'area dell'offerta ostetrica consultoriale si prevedono le seguenti azioni: a) attribuire, di norma, la responsabilità di coordinamento del Consultorio Familiare al medico specialista in ostetricia e ginecologia o alla professione sanitaria ostetrica/o"*;

RITENUTO di precisare che la responsabilità del Consultorio Familiare può essere attribuita a tutte le figure professionali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente e che il responsabile di coordinamento del Consultorio Familiare ha il compito di garantire l'erogazione di tutte le prestazioni previste nell'articolo 24 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, e di integrare l'attività delle diverse figure professionali della Equipe, orientando l'offerta dei servizi secondo l'approccio multidisciplinare integrato e olistico ("Planetary Health") indicato dal DM 23 maggio 2022, n. 77;

VISTO il decreto del Segretario Generale 6 marzo 2001, n. 4907 "Modalità per la costituzione ed il funzionamento dei gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali, ai sensi dell'art. 26 L.R. 10 marzo 1995, n. 10";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;

STABILITO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

ATTESTATO che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari;

VALUTATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di istituire, senza oneri aggiuntivi per la Regione, l'Osservatorio del servizio di psicologia delle cure primarie (di seguito denominato Osservatorio) e di definirne la composizione come di seguito elencato:
 - il Responsabile della Struttura Salute Mentale, Dipendenze, Disabilità e Sanità Penitenziaria della U.O. Rete Territoriale della DG Welfare;
 - n. 2 Psicologi della U.O. Rete Territoriale della DG Welfare;
 - il Referente del Coordinamento regionale dei Servizi di Psicologia delle ASST;
 - il Presidente dell'Ordine Psicologi Lombardia o un suo delegato Psicologo dirigente in una ASST;
 - n. 1 Rappresentante di una Società scientifica di Psicologia;
 - n. 1 Direttore Sociosanitario di ASST;
 - n. 1 Direttore di Distretto;
 - n. 1 Medico di Medicina Generale;
 - n. 1 Pediatra di libera scelta;
 - n. 1 Psichiatra con riconosciute e documentate competenze nella direzione del DSMD;
 - n. 1 Professionista esperto di flussi informativi della U.O. Rete Territoriale;
 - il Responsabile scientifico del Centro Operativo per l'utilizzo dei Dati Sanitari e sociosanitari (CODS) con competenze nel disegno,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- nell'analisi e nell'interpretazione dei dati secondari ai fini della programmazione sanitaria; il Responsabile della Struttura Salute Mentale, Dipendenze, Disabilità e Sanità Penitenziaria della U.O. Rete Territoriale della DG Welfare;
- n. 2 Psicologi della U.O. Rete Territoriale della DG Welfare;
 - il Referente del Coordinamento regionale dei Servizi di Psicologia delle ASST;
 - il Presidente dell'Ordine Psicologi Lombardia o un suo delegato Psicologo dirigente in una ASST;
 - n. 1 Rappresentante di una Società scientifica di Psicologia;
 - n. 1 Direttore Sociosanitario di ASST;
 - n. 1 Direttore di Distretto;
 - n. 1 Medico di Medicina Generale;
 - n. 1 Pediatra di libera scelta;
 - n. 1 Psichiatra con riconosciute e documentate competenze nella direzione del DSMD;
 - n. 1 Professionista esperto di flussi informativi della U.O. Rete Territoriale;
 - il Responsabile scientifico del Centro Operativo per l'utilizzo dei Dati Sanitari e sociosanitari (CODS) con competenze nel disegno, nell'analisi e nell'interpretazione dei dati secondari ai fini della programmazione sanitaria;
2. di affidare la responsabilità gestionale dell'Osservatorio alla U.O. Rete Territoriale della DG Welfare che, con Decreto del Dirigente, nomina i Componenti ed individua il Coordinatore dell'Osservatorio tra gli psicologi della U.O. Rete Territoriale componenti dell'Osservatorio;
 3. di stabilire che la partecipazione all'Osservatorio non comporta l'erogazione di alcun compenso regionale e che la durata degli incarichi dei Componenti dell'Osservatorio coincide con la durata della Legislatura;
 4. di definire la sede dell'Osservatorio presso la U.O. Rete Territoriale della DG Welfare;
 5. di stabilire che i compiti dell'Osservatorio sono:
 - l'organizzazione e la realizzazione del monitoraggio e del controllo quantitativo e qualitativo dell'assistenza psicologica prestata dal servizio di psicologia delle cure primarie alla popolazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- fornire un contributo per l'indirizzo e la programmazione delle azioni di prevenzione e intervento psicologico di base in risposta ai bisogni assistenziali dei cittadini;
 - contribuire agli adempimenti previsti dalla Clausola valutativa della L.R. 1/2024, producendo annualmente alla U.O. Rete Territoriale della Direzione Generale Welfare, una Relazione contenente le risposte documentate ai quesiti indicati all'art. 7 comma 1;
6. di stabilire che il funzionamento dell'Osservatorio è il seguente:
- l'Osservatorio ha una Segreteria Tecnico-Organizzativa individuata nell'ambito della U.O. Rete Territoriale della DG Welfare;
 - il Coordinatore, attraverso la Segreteria Tecnico-Organizzativa, convoca le riunioni almeno trimestralmente, con una email agli indirizzi comunicati dai componenti dell'Osservatorio, con indicazione di data e orario, ordine del giorno, sala riunioni regionale in cui si terrà la riunione e/o link di accesso per la partecipazione da remoto (quando prevista);
 - il Coordinatore, anche su proposta scritta e motivata dei componenti dell'Osservatorio, può invitare a partecipare alla riunione o ai lavori dell'Osservatorio, a titolo gratuito, altri soggetti in funzione delle specifiche tematiche oggetto dell'ordine del giorno o degli argomenti in discussione;
 - il Coordinatore presiede le riunioni e, attraverso la Segreteria Tecnico-Organizzativa, ne redige una sintesi (in cui si riportano i presenti, le decisioni assunte, i compiti e le scadenze, la data e orario dell'incontro successivo) e la invia ai partecipanti alla riunione e a tutti i componenti dell'Osservatorio; recepite le eventuali osservazioni/integrazioni, il report viene approvato nella riunione successiva, come primo punto dell'ordine del giorno, e, sottoscritto dal Coordinatore, viene rinviato a tutti i partecipanti alla riunione e a tutti i componenti dell'Osservatorio;
 - i componenti dell'Osservatorio hanno il diritto/dovere di partecipare ai lavori dell'Osservatorio e di avvisare il Coordinatore in caso di assenza; in questo caso non è prevista la delega ad altra persona;
7. di stabilire che l'Osservatorio, avvalendosi delle professionalità tecnico-informatiche e delle risorse strumentali di Regione Lombardia, predispone per la DG Welfare uno Strumento per la raccolta dei dati di attività dei



Regione Lombardia

LA GIUNTA

servizi di psicologia delle cure primarie, a cura delle ASST;

8. di stabilire che ogni ASST provvede a:
 - raccolta dei dati di attivazione e di attività del servizio di psicologia delle cure primarie attraverso lo Strumento di rilevazione predisposto dall'Osservatorio;
 - trasmissione periodica dei dati raccolti alla DG Welfare, nei tempi definiti dalla DG stessa con successiva nota;
9. di stabilire che l'Osservatorio - a seguito della analisi dei dati raccolti attraverso lo Strumento di rilevazione dei dati dei servizi di psicologia delle cure primarie delle ASST - produce alla U.O. Rete Territoriale della Direzione Generale Welfare, entro il mese di giugno di ogni anno, una Relazione in cui illustra i dati qualitativi e quantitativi dell'attività dei servizi di psicologia delle cure primarie riferite all'anno precedente, e risponde ai quesiti della Clausola valutativa della L.R. n. 1/2024, art. 7 comma 1, in particolare:
 - a. lo stato di avanzamento nella costituzione nelle ASST della psicologia delle cure primarie;
 - b. la misura in cui i cittadini lombardi si sono rivolti al servizio di psicologia delle cure primarie, qual è il grado di copertura delle richieste e la loro tipologia (problematica, bisogno espresso), quali e quante prestazioni sono state erogate dal professionista psicologo al cittadino;
 - c. la misura in cui la Regione ha finanziato le azioni per attuare la presente legge e incentivato l'offerta di prestazioni psicologiche tempestive e diffuse, attraverso le ASST;
 - d. con quali modalità è stato assicurato agli adolescenti e ai loro familiari l'accesso rapido e diretto al servizio di psicologia delle cure primarie;
 - e. quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e quali le iniziative adottate per farvi fronte;
 - f. il modello di interconnessione del servizio di psicologia delle cure primarie sia nelle Case di Comunità (PUA, COT, Consultori, ecc.), sia con la Sanità Territoriale, con particolare attenzione al coordinamento con i MMG e PLS, sia con i Servizi Specialistici della salute mentale e dipendenze, i Reparti Ospedalieri, i Servizi Sociali, i Centri anti Violenza, le Scuole ed altri Servizi territoriali, anche con riferimento agli interventi di prevenzione selettiva e prevenzione indicata, promossi dai piani e dai programmi regionali, nonché i canali e i flussi di invio degli utenti al servizio;
 - g. le caratteristiche dei beneficiari degli interventi: età, sesso, stato civile,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

condizione abitativa, condizione lavorativa e tipologia di bisogno psicologico espresso;

h. esito degli interventi psicologici erogati;

10. di precisare che la responsabilità del Consultorio Familiare può essere attribuita a tutte le figure professionali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente e che il responsabile di coordinamento del Consultorio Familiare ha il compito di garantire l'erogazione di tutte le prestazioni previste nell'articolo 24 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, e di integrare l'attività delle diverse figure professionali della Equipe, orientando l'offerta dei servizi secondo l'approccio multidisciplinare integrato e olistico ("Planetary Health") indicato dal DM 23 maggio 2022, n. 77;
11. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge